

Oggetto: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE N.6/2005, DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BOSCO DELLA SALICETA" IN COMUNE DI CAMPOSANTO, "FONTANILE DI MONTALE" IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, "OASI VAL DI SOLE" IN COMUNE DI CONCORDIA, "S.MATTEO" IN COMUNE DI MEDOLLA, "AREA BOSCATI DI MARZAGLIA" IN COMUNE DI MODENA, "TORRAZZUOLO" IN COMUNE DI NONANTOLA.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 15 GIUGNO 2011 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede MAURO SIGHINOLFI, Vice Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

È presente il Presidente della Provincia Emilio SABATTINI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 19 membri su 31, assenti n. 12. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	MALAVASI DEMOS	Assente
BARUFFI DAVIDE	Presente	MANTOVANI IVANO	Presente
BERGAMINI SERENA	Presente	MAZZI DANTE	Assente
BERTOLINI GIOVANNA	Presente	PEDERZINI SERGIO	Assente
BIAGI LORENZO	Assente	RINALDI BRUNO	Assente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Presente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Assente
CORTI STEFANO	Assente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFI ENNIO	Assente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Assente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Presente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	VACCARI ROBERTO	Presente
GHELFI LUCA	Assente	VICENZI FABIO	Assente
GOZZOLI LUCA	Presente	VIGNOLA MARINA	Presente
KYENGE KASHETU	Presente	ZAVATTI DENIS	Presente
MALAGUTI MATTEO	Presente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

GALLI MARIO, MALAGUTI ELENA, ORI FRANCESCO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, VACCARI STEFANO, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 178

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE N.6/2005, DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BOSCO DELLA SALICETA" IN COMUNE DI CAMPOSANTO, "FONTANILE DI MONTALE" IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, "OASI VAL DI SOLE" IN COMUNE DI CONCORDIA, "S.MATTEO" IN COMUNE DI MEDOLLA, "AREA BOSCATI DI MARZAGLIA" IN COMUNE DI MODENA, "TORRAZZUOLO" IN COMUNE DI NONANTOLA.

Oggetto:

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE N.6/2005, DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BOSCO DELLA SALICETA" IN COMUNE DI CAMPOSANTO, "FONTANILE DI MONTALE" IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, "OASI VAL DI SOLE" IN COMUNE DI CONCORDIA, "S.MATTEO" IN COMUNE DI MEDOLLA, "AREA BOSCATI DI MARZAGLIA" IN COMUNE DI MODENA, "TORRAZZUOLO" IN COMUNE DI NONANTOLA.

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna con deliberazione n. 243 del 22/7/2009 ha approvato il "Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei Siti di Rete Natura 2000", nel quale è stato previsto nel territorio della Provincia di Modena l'istituzione, ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale n. 6/2005, di otto Aree di riequilibrio ecologico di seguito indicate :

- "Bosco Saliceta" in Comune di Camposanto
- "Bosco Tommasini" in Comune di S. Felice sul Panaro
- "Fontanile di Montale Rangone in Comune di Castelnuovo Rangone
- "Il Torrazzuolo" in Comune di Nonantola
- "Area Val di Sole" in Comune di Concordia sulla Secchia
- "Area ex Cava San Matteo" in Comune di Medolla
- "Area boscata in località Marzaglia" in Comune di Modena
- "Area Umida in località Fossalta" in Comune di Modena

In attuazione del suddetto Programma regionale l'Area Territorio e Ambiente, quale struttura provinciale competente in materia, ha elaborato un Programma di attività per l'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico secondo l'iter previsto dalla L.R. n. 6/2005, art. 53.

A seguito dei primi incontri effettuati con i Comuni territorialmente interessati dalle Aree di riequilibrio ecologico si è riscontrato che per due di esse non esistevano le condizioni per una compiuta definizione dei contenuti minimi della proposta istitutiva in quanto erano necessari approfondimenti e verifiche ulteriori.

Si sono pertanto riscontrate le condizioni per avviare formalmente il processo di istituzione per una prima serie di Aree di riequilibrio ecologico di seguito elencate:

- "Bosco Saliceta" in Comune di Camposanto
- "Fontanile di Montale" in Comune di Castelnuovo Rangone
- "Torrazzuolo" in Comune di Nonantola
- "Oasi Val di Sole" in Comune di Concordia sulla Secchia
- "San Matteo" in Comune di Medolla
- "Area boscata di Marzaglia" in Comune di Modena

L'Area Territorio e Ambiente al fine di predisporre la proposta istitutiva delle sei Aree di riequilibrio ecologico sopra richiamate ha provveduto, nel rispetto dell'art. 53, comma 4 della L.R. 6/2005, a sentire in merito le Organizzazioni Professionali Agricole e le Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché la Commissione consultiva di cui al comma 2 dell'art.10 della L.R. 8/1994 ed in particolare:

- il giorno 6 aprile 2011 sono state consultate le Organizzazioni Professionali Agricole e le Associazioni Ambientaliste convocate con nota conservata in atti al Protocollo Generale n. 28310 del 24.03.2011;
- il giorno 7 aprile 2011 è stata convocata sul tema, con lettera Protocollo Generale n. 30007 del 30.03.2011, la Consulta Faunistico Venatoria Provinciale di cui al c.2, art. 10 della L.R. 8/1994.

L'Area Territorio e Ambiente, ai sensi del comma 4 dell'art.53 della L.R.n. 6/2005 ha infine convocato una conferenza a cui hanno preso parte i rappresentanti legali dei Comuni territorialmente interessati dalle sei Aree di riequilibrio ecologico istituendo, pervenendo in tale sede alla definizione delle relative proposte di atto istitutivo di cui ai verbali conclusivi delle due sedute della Conferenza, assunti agli atti con prot. n. 55075 e 55076 del 09.06.2011.

Concluso l'iter preparatorio per l'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico, così come indicato all'art.53 della L.R. n. 6/2005, si ritiene di procedere alla loro formale istituzione.

La II Commissione consiliare ha esaminato il presente atto nella seduta del 30/05/2011.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'art.53 della Legge Regionale n. 6/2005 , le seguenti Aree di riequilibrio ecologico:
 - "Bosco Saliceta" in Comune di Camposanto
 - "Fontanile di Montale" in Comune di Castelnuovo Rangone
 - "Torrazzuolo" in Comune di Nonantola
 - "Oasi Val di Sole" in Comune di Concordia sulla Secchia
 - "San Matteo" in Comune di Medolla
 - "Area boscata in località Marzaglia" in Comune di Modena,in osservanza dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima, delle finalità e degli obiettivi gestionali definiti dalla Regione Emilia – Romagna attraverso il Programma regionale di cui all'art.12 della sopracitata legge Regionale n. 6/2005;
- 2) di stabilire che la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico è attribuita ai Comuni territorialmente interessati ai sensi dell'art. 54 della Legge Regionale n. 6/2005;
- 3) di approvare i singoli atti istitutivi delle Aree di riequilibrio ecologico sopra elencate, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- 4) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna.

A seguito dell'illustrazione da parte dell'Assessore Vaccari e del successivo dibattito con l'intervento del Consigliere Bergamini, il Presidente pone ai voti la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 19
FAVOREVOLI	N. 14 (PD)
ASTENUTI	N. 5 (Lega Nord: Degliesposti, Zavatti; PdL: Bertolini, Malaguti, Sighinolfi)

Dato atto che con la sopracitata votazione non si è raggiunto il quorum necessario per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, su richiesta dell'Assessore Vaccari e dando atto che è entrato il Consigliere Biagi e sono usciti i Consiglieri Malaguti e Zavatti, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità, che viene respinta con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 18
FAVOREVOLI	N. 14 (PD)
ASTENUTI	N. 4 (Lega Nord: Biagi, Degliesposti; PdL: Bertolini, Sighinolfi)

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
MAURO SIGHINOLFI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "AREA BOSCATA DI MARZAGLIA" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "AREA BOSCATA DI MARZAGLIA" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Modena, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:7.500, che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Are, suddivisa in due porzioni, rispettivamente a nord e a sud di via Pomposiana, è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Modena al Foglio 116 con il mappale 297 (parte), al Foglio 117 con i mappali 46 (parte), 47 (parte), 48, 49 (parte), 67, 68 (parte), 70, 72, 75, 76, 91, 145, 147, 148, 151, 152, 157, 158 e al Foglio 132 con i mappali 17, 18, 35 (parte), 37, 38, 112, 158, 160, 199 (parte), 210.

La superficie dell'Are è di 46,26 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) mantenimento delle aree boscate con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
- b) ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti all'incremento della biodiversità ambientale;
- c) interventi volti allo sviluppo delle potenzialità ecologiche della zona umida al fine di ricreare ambienti idonei alla reintroduzione ex-situ di piante in via di estinzione;
- d) interventi volti a favorire la rinnovazione spontanea delle latifoglie autoctone per favorire la conversione della compagine forestale coetanea a *Pinus strobus x wallichiana* in bosco planiziale a latifoglie miste;
- e) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche (es. orchidee) e faunistiche, dello stato dei rimboschimenti recentemente effettuati;
- f) monitoraggio a scopo scientifico della libera evoluzione del rimboschimento a *Pinus strobus x wallichiana* in una porzione definita dell'area di impianto;
- g) contenimento specie invasive alloctone (nutria);
- h) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo;

- i) promozione di attività ludiche e didattiche legate alla "vita nel bosco" (percorsi di esplorazione, costruzione casette sugli alberi, campi scout, campi estivi ecc);
- j) promozione dell'attività dell'orienteeering attraverso la realizzazione di un percorso dedicato permanente;
- k) sviluppare un collegamento ciclo-pedonale con il Parco fluviale del Secchia, con informazioni e servizi annessi;
- l) promozione di una cultura alimentare cosciente e rispettosa dell'ambiente;
- m) promozione, divulgazione e istruzione sul tema delle "energie rinnovabili".

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Modena.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell' Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. la gestione del bosco a scopo naturalistico e paesaggistico, in accordo con gli obiettivi gestionali dell'Are e in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- c. interventi volti al monitoraggio, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- d. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;
- e. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- f. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche,

nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;

- g. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione;
- h. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle normali attività agricole, per esigenze di servizio dell'Are, per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto delle normative vigenti;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo;
- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;
- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di disturbo e di danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo autorizzate;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;
- j. ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.

Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.


6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Modena, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un

documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:7.500



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico Scala 1:7.500

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BOSCO DELLA SALICETA" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "BOSCO DELLA SALICETA" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Camposanto, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:5.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Are, suddivisa in due porzioni, rispettivamente ad ovest e ad est di via Ponte Bianco, è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Camposanto al Foglio 1 con i mappali 13, 75, 81, 82 e 89.

Il confine della porzione ad ovest di via Ponte Bianco sul lato est è costituito da via Ponte Bianco, sul lato sud e sul lato ovest da fossi di scolo a confine dei mappali sopra individuati e sul lato nord dal Cavo Vallicella. Il confine della porzione ad est sul lato nord dal Cavo Vallicella, sul lato est da fosso di scolo a confine dei mappali sopra individuati, sul lato sud a confine dei mappali sopra individuati e sul lato ovest da via Ponte Bianco.

La superficie dell'Are è di 2,87 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) mantenimento dell'area boscata con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
- b) mantenimento e ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti all'incremento della biodiversità ambientale;
- c) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, dello stato dei rimboschimenti effettuati;
- d) monitoraggio a scopo scientifico della libera evoluzione del rimboschimento;
- e) contenimento specie invasive alloctone;
- f) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo;

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale,

tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Camposanto.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell'Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. la gestione del bosco a scopo naturalistico e paesaggistico, in accordo con gli obiettivi gestionali dell'Are e in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- c. interventi volti al monitoraggio, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- d. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;
- e. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- f. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- g. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione;
- h. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle normali attività agricole, per esigenze di servizio dell'Are, per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;

- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto delle normative vigenti;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo;
- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;
- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di disturbo e di danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo autorizzate;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;
- j. ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Camposanto, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:5.000



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico Scala 1:5.000

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "FONTANILE DI MONTALE" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "FONTANILE DI MONTALE" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Castelnuovo Rangone, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:5.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Are è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Castelnuovo Rangone al Foglio 9 con i mappali 78, 79, 80, 81, 314 (parte) e al Foglio 16 con i mappali 1 (parte) e 341 (parte).

Il confine sul lato nord è definito dalla via Santa Lucia, sul lato est segue per i primi 210 m il confine comunale e nella restante parte segue parallelamente il fosso discostandosi da esso di 25 m, sul lato sud è definito dal relitto di via Zenzalose e sul lato ovest segue parallelamente il fosso discostandosi da esso di 45 m.

La superficie dell'Are è di 2,75 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) conservazione dell'habitat del fontanile, anche mediante ripristino delle arginature perimetrali del canale di adduzione e gestione compatibile degli impianti e linee tecnologiche presenti nell'Are, con particolare riferimento al prelievo idrico dai pozzi e agli interventi di manutenzione delle linee elettriche;
- b) interventi volti allo sviluppo delle potenzialità ecologiche della zona umida al fine di ricreare ambienti idonei alla reintroduzione ex-situ di specie di interesse conservazionistico;
- c) ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti all'incremento della biodiversità ambientale;
- d) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, dello stato dei ripristini ambientali effettuati;
- e) contenimento specie invasive alloctone;
- f) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo;

g) sviluppare un collegamento ciclo-pedonale con la ciclabile di Via Zenzalose.

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Castelnuovo Rangone.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell'Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. interventi volti al monitoraggio, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- c. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- e. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- f. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. ampliamenti di aree utilizzate a fini agricoli;

- e. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto della normativa vigente;
- f. ogni attività di spandimento liquami;
- g. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo;
- h. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici e di quelle utilizzate a fini agricoli;
- i. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di disturbo e di danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo autorizzate;
- j. le attività sportive a carattere agonistico;
- k. ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:5.000



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico Scala 1:5.000

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI VAL DI SOLE" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "OASI VAL DI SOLE" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Concordia sulla Secchia, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica in scala 1:5.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Are è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Concordia sulla Secchia al Foglio 10 con i mappali 26, 27, 67, 94, 95, 96, 97 e 98.

La superficie dell'Are è di 27,25 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) mantenimento e ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti al recupero dei bacini artificiali derivati da attività estrattiva e all'incremento della biodiversità ambientale;
- b) interventi volti allo sviluppo delle potenzialità ecologiche delle zone umide al fine di ricreare ambienti idonei alla nidificazione e sosta di specie ornitiche di interesse conservazionistico e reintroduzione ex-situ di piante in via di estinzione;
- c) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati (siepi, rimboschimenti, ecc.), della conservazione delle risorse ambientali presenti;
- d) contenimento specie invasive alloctone;
- e) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo.

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Concordia sulla Secchia.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell' Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. interventi volti al monitoraggio, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- c. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- e. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- f. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione;
- g. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle normali attività agricole, per esigenze di servizio dell'Are, per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo;

- f. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;
- g. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di disturbo e di danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo autorizzate;
- h. le attività sportive a carattere agonistico;
- i. ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Concordia sulla Secchia, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:5.000

Istituti faunistici - Oasi



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico Scala 1:5.000

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "SAN MATTEO" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "SAN MATTEO" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Medolla, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:5.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Are è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Midolla al Foglio 8 con i mappali 27, 29, 103, 104, 106 e 107.

La superficie dell'Are è di 4,12 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) recupero della ex cava e discarica inerti destinandone una parte alla ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali e la restante parte a prevalente uso didattico e fruitivo;
- b) nella parte a recupero naturalistico eliminazione delle specie alloctone e conservazione di quelle autoctone rare o minacciate di estinzione ivi comprese azioni di conservazione ex situ;
- c) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse ambientali presenti;
- d) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo.

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Medolla.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell'Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. interventi volti al monitoraggio, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- c. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- e. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- f. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto delle normative vigenti;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo;
- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;

- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di disturbo e di danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo autorizzate;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;
- j. ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Medolla, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:5.000



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico Scala 1:5.000

PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "TORRAZZUOLO" - PROVINCIA DI MODENA

1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "TORRAZZUOLO" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Nonantola, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:12.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

La superficie dell'Are è di 132 ettari.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) mantenimento delle aree boscate con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
- b) ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali volti all'incremento della biodiversità ambientale;
- c) interventi volti allo sviluppo delle potenzialità ecologiche delle zone umide al fine di ricreare ambienti idonei alla nidificazione e sosta di specie ornitiche di interesse conservazionistico e alla reintroduzione ex-situ di piante in via di estinzione;
- d) attuazione di interventi a sostegno della fauna minore, con particolare riferimento all'erpetofauna;
- e) sperimentazione di metodologie di manutenzione dei canali finalizzate al miglioramento della qualità delle acque e delle comunità biologiche locali ed alla integrazione tra la primaria gestione idraulica e la gestione naturalistica, secondo specifici protocolli di gestione tra il Comune di Nonantola e il Consorzio della Bonifica Burana;
- f) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, dello stato dei rimboschimenti effettuati;
- g) contenimento specie invasive alloctone (es. gambero della Louisiana, nutria, tartarughe palustri, ecc.);
- h) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite guidate e attività di campo;
- i) sviluppare un collegamento ciclo-pedonale con il centro abitato di Nonantola.

3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Nonantola. Tale gestione, essendo l'Are in gran parte inclusa nel Sito di Rete Natura 2000 "Torrazzuolo" (cod. IT4040010), va condotta in coordinamento con la Provincia di Modena titolare della gestione del Sito.

Dovrà essere riconosciuto il ruolo dell'Ente Partecipanza Agraria di Nonantola, proprietario di gran parte dei terreni dell'Are, che li ha destinati nel tempo a funzioni ambientali e naturalistiche.

Al fine del perseguimento di una gestione coordinata dell'Are tra la Provincia di Modena, già affittuaria di alcuni terreni della Partecipanza Agraria di Nonantola nell'Are, il Comune di Nonantola, proprietario di alcuni terreni nell'Are, e l'Ente Partecipanza Agraria di Nonantola, proprietario di gran parte dei terreni inclusi nell'Are, sarà stipulata una apposita convenzione.

Il Comune, al fine di assicurare una migliore integrazione delle attività gestionali dell'Are, potrà avvalersi di un Comitato tecnico di cui faranno parte tecnici del Comune di Nonantola, della Provincia di Modena, della Partecipanza Agraria di Nonantola, del Consorzio della Bonifica Burana e di associazioni ambientaliste presenti sul territorio.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell'Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. l'utilizzo e la gestione del bosco in accordo con gli obiettivi gestionali dell'Are e in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- c. interventi volti al monitoraggio, alla cattura, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- d. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;

- e. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- f. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica;
- g. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruibili, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- h. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione;
- i. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle attività agricole, idrauliche, di manutenzione, per esigenze di servizio dell'Are, per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.

sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto della normativa vigente;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo, fatta eccezione per gli interventi e le attività consentite;
- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;
- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di uccisione, cattura, disturbo e danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle attività consentite;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;

5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.

Il Regolamento disciplina l'istituzione del Comitato di gestione di cui al punto 3 e le relative competenze.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Nonantola, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:12.000





Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico

Scala 1:12.000



Provincia
di Modena

Verbale n. 178 del 15/06/2011

Oggetto: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE N.6/2005, DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BOSCO DELLA SALICETA" IN COMUNE DI CAMPOSANTO, "FONTANILE DI MONTALE" IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, "OASI VAL DI SOLE" IN COMUNE DI CONCORDIA, "S.MATTEO" IN COMUNE DI MEDOLLA, "AREA BOSCATA DI MARZAGLIA" IN COMUNE DI MODENA, "TORRAZZUOLO" IN COMUNE DI NONANTOLA.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 178 del 15/06/2011 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 16/06/2011

L'incaricato alla pubblicazione
VENTURI MARISA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 178 del 15/06/2011

Oggetto: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000. ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE N.6/2005, DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "BOSCO DELLA SALICETA" IN COMUNE DI CAMPOSANTO, "FONTANILE DI MONTALE" IN COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, "OASI VAL DI SOLE" IN COMUNE DI CONCORDIA, "S.MATTEO" IN COMUNE DI MEDOLLA, "AREA BOSCATA DI MARZAGLIA" IN COMUNE DI MODENA, "TORRAZZUOLO" IN COMUNE DI NONANTOLA.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 178 del 15/06/2011 è divenuta esecutiva in data 26/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente